



Firmato digitalmente da MARCO PAPI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
ROMA:02126441001



STUDIO NOTARILE PAPI
VIA F.CANCELLIERI 2
- 00193 ROMA -

REPERTORIO N. **140.544**

ATTO N. **48.812**

- **DEPOSITO DI DOCUMENTO** -

- REPUBBLICA ITALIANA -

L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di marzo, in Roma, nel mio Studio

- **8 marzo 2021** -

Innanzi a me Dottor **MARCO PAPI**, Notaio in Roma, con Studio in Via Francesco Cancellieri n. 2, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia:

- SONO PRESENTI -

- **COSTANTINI Vittoria**, nata a Roma il giorno 11 ottobre 1963, domiciliata in Formello (Roma), Via della Villa n. 28, codice fiscale dichiarato CST VTR 63R51 H501K, la quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Associazione:

- **"C'ERA UNA NOTA - ETS"**, con sede in Formello (Roma), Via della Villa n. 28, codice fiscale 97934410586, Partita Iva 14337301007.

La comparente della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo

- **PREMETTE**

- che i soci della Associazione **"C'ERA UNA NOTA - ETS"**, con l'assemblea tenutasi in data 26 febbraio 2021, hanno deliberato di apportare alcune modificazioni allo Statuto Sociale al fine di recepire quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017, che regola gli Enti del Terzo Settore nonché di trasferire la sede in Formello (Roma), Via della Villa n. 28;

- che essa comparente, nell'interesse dell'Associazione **"C'ERA UNA NOTA - ETS"**, intende depositare in atti notarili, il testo dello Statuto, con le modifiche come sopra approvate;

TUTTO CIO' PREMESSO

e da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, essa comparente mi richiede di ricevere in deposito e conservare in atti miei, anche al fine di ottenerne la registrazione ed il successivo rilascio di copie autentiche, estratti e certificati, lo Statuto della Associazione **"C'ERA UNA NOTA - ETS"** coordinato con le modifiche approvate dall'assemblea dei soci tenutasi in data 26 febbraio 2021.

Io Notaio, aderendo alla richiesta della comparente ricevo in deposito lo Statuto dell'Associazione **"C'ERA UNA NOTA - ETS"** composto di numero 22 (ventidue) articoli, che firmato dalla comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**.

Mi dichiara altresì la comparente che il deposito di detto Statuto è fatto nell'interesse esclusivo della Associazione **"C'ERA UNA NOTA - ETS"**.

Le spese del presente atto e dipendenti tutte sono a carico

REGISTRATO
ROMA 2
11 marzo 2021
N. 7739
SERIE 1T
ESATTI EURO 200,00

della Associazione **"C'ERA UNA NOTA - ETS"**.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto alla comparente, la quale, esonerandomi dalla lettura dell'allegato, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e sottoscrive con me Notaio, alle ore diciassette.

Scritto da persona di mia fiducia, parte a macchina, come per legge e da me Notaio completato su tre pagine di un foglio rigato non bollato, come previsto dall'art. 82 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

F.to - Vittoria Costantini

F.to - Marco Papi - Notaio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita l'associazione denominata **"C'ERA UNA NOTA - ENTE DEL TERZO SETTORE"** in seguito chiamata per brevità anche **"C'ERA UNA NOTA ETS"**.

L'associazione, è apartitica ed apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

La denominazione sociale, in qualunque modo formata, a seguito dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà contenere l'indicazione di ente del Terzo settore o l'acronimo ETS. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede in Formello (Roma) ed ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, rappresentanze, nonché agenzie e uffici.

Art. 2 - Scopi

L'associazione si propone in via esclusiva il perseguimento di finalità sociale ed in particolare lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, nel settore della beneficenza e nell'ausilio alla ricerca scientifica da effettuare a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e con esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

In particolare l'associazione si propone lo scopo di effettuare interventi di sostegno a favore dei bambini affetti da ogni tipo di patologia e delle loro famiglie, mediante la raccolta di fondi anche tramite la realizzazione di eventi sociali organizzati a tal fine, la creazione di una casa famiglia, il supporto delle famiglie non residenti nei luoghi di cura delle persone malate con la creazione di strutture di appoggio che le agevolino e le accolgano durante il periodo della terapia.

L'associazione si propone inoltre di creare gruppi di sostegno alle famiglie sul territorio di appartenenza, di tutelare i diritti sociali e sanitari dei bambini, di promuovere rapporti di collaborazione con i vari centri sanitari e di favorire la ricerca scientifica anche con contributi economici.

Patrocina iniziative, progetti, campagne di sensibilizzazione attinenti allo scopo sociale.

Nell'ambito delle proprie finalità ed in coerenza con gli scopi dell'associazione, studia, promuove, propone presso le competenti istituzioni, nazionale e/o europee e/o internazionali, progetti, proposte di legge e/o regolamenti, anche attraverso la istituzione di Commissioni di studio referenti e rappresentative presso le competenti sedi istituzionali.

Nel perseguimento dei propri scopi sociali l'Associazione può

svolgere direttamente o in collaborazione con altri enti, con o senza personalità giuridica, le seguenti attività istituzionali indicate a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- promuovere analisi, ricerche, studi, seminari, incontri, lezioni e laboratori, rivolti a quanti condividono gli scopi dell'associazione, anche mediante la messa a punto di materiali didattici e supporti formativi;
- raccogliere fondi da destinare a progetti di solidarietà, utilizzando ogni forma utile di comunicazione e diffusione, anche attraverso campagne pubbliche;
- ricevere ogni forma di beneficenza, offerte ed elargizioni, donazioni, oblazioni e contributi da parte di privati, enti pubblici, organismi nazionali ed internazionali sia in denaro che in natura, da destinare al finanziamento delle proprie attività istituzionali;
- collaborare con associazioni, organizzazioni, società, ed enti pubblici e privati o istituzioni che perseguono i medesimi fini;
- offrire assistenza diretta ai cittadini, con ricorso gratuito per i meno abbienti e le persone svantaggiate;
- presentare progetti per ottenere finanziamenti presso le istituzioni nazionali, internazionali e dell'unione Europea; rientrando le dette attività tra quelle considerate di interesse generale ed in particolare tra quelle indicate nell'art. 5, punto c) del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 3 - Attività strumentali al perseguimento delle finalità

3.1 L'Associazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potrà tra l'altro svolgere, direttamente o indirettamente, le seguenti attività:

(i) elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà e beneficenza, di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, e di assistenza sociale a sostegno delle finalità della Associazione e degli enti ed organizzazioni, senza scopo di lucro aventi finalità analoghe, con particolare riferimento alle iniziative intese a favorire l'integrazione sociale e ad aiutare le persone che si trovano in situazioni di sofferenza o con necessità di supporto materiale e-o psicologico e in condizione di bisogno e-o abbandono;

A tal fine l'Associazione potrà ricorrere a mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni, ivi compresi stampa, radiotelevisione, sistemi multimediali e virtuali a livello locale, nazionale ed internazionale;

(ii) promuovere e favorire le relazioni con le istituzioni locali, regionali, nazionali ed internazionali;

3.2 L'Associazione potrà, altresì, svolgere ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente statuto, ed in particolare, potrà:

(i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque di cui abbia la disponibilità od il possesso;

(ii) costruire e affittare immobili da utilizzare per l'esercizio della propria attività;

(iii) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

(iv) partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, in Italia ed all'estero, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini od analoghe.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e o funzionali a quelle descritte sub Art. 2. e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

L'associazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4 - Soci

Sono soci dell'Ente le persone fisiche e giuridiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

Le persone giuridiche sono rappresentate presso l'associazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata.

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea Generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea Generale sia ordinaria che straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali; ogni associato, in sede di Assemblea, può farsi delegare da altro socio; ogni socio può essere portatore di tre deleghe.

I soci onorari non hanno diritto al voto.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione

Art. 5 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci ordinari

L'ammissione dei soci ordinari decorre dalla data della deliberazione del Consiglio direttivo che esamina le domande degli aspiranti soci; l'esame dell'istanza e la conseguente deliberazione deve avvenire nel corso della prima seduta successiva alla data di presentazione.

Alla deliberazione assunta in senso positivo fa seguito

l'iscrizione nel registro dei soci.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per esclusione.

Contro il diniego all'iscrizione tra i soci è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci che decide sull'argomento nella prima riunione convocata.

I casi di esclusione e le modalità di assunzione della deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo nonché la conseguente comunicazione all'interessato sono disciplinati dall'assemblea.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale determinata dal Consiglio Direttivo; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa ed il contributo a carico dei soci non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea convocata per l'approvazione del documento di programmazione economica.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

La quota associativa deve essere versata entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascun anno e comunque entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico dell'esercizio di riferimento.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto e può essere portatore sino a tre deleghe.

I soci onorari non hanno diritto al voto.

Art. 7 - Patrimonio e mezzi finanziari

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione ed in esso risultanti.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- * acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'associazione a titolo di incremento del patrimonio,

- * lasciti e donazioni con destinazione vincolata,

- * sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

L'associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative,

- b) rendite patrimoniali,

- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,

- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,

- e) attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre e mercati artigianali;

- f) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

- g) finanziamenti ed ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo predispone il rendiconto economico che deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea può incaricare il Consiglio direttivo di predisporre entro il 31 ottobre di ogni anno un documento di programmazione economica che sarà comunque privo di valore autorizzatorio; anche in questo caso il documento di programmazione economica dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 dicembre.

Il documento di programmazione economica predisposto dal Consiglio direttivo deve essere depositato presso la sede

dell'Associazione entro 15 giorni precedenti la seduta dell'Assemblea per poter essere consultato da ogni associato. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo quanto previsto dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1, lettere b), g) o h), del D.Lgs. n. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui al citato articolo 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro

punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 9 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- * Il Presidente,
- * Il Consiglio Direttivo,
- * Il Vice Presidente,
- * L'Assemblea Generale dei Soci e
- * Il Segretario.

Gli incarichi degli organi sopra descritti sono gratuiti.

L'Assemblea degli associati può nominare un organo di controllo monocratico.

Art. 10 - Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci è l'organo deliberante principale dell'Associazione ed è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea dei soci costituisce luogo di confronto atto ad assicurare la corretta gestione dell'Associazione attraverso la partecipazione di tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della quota.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove purché in Italia almeno una volta all'anno in via ordinaria ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno

affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

L'avviso di convocazione - da inviarsi ai soci con raccomandata anche a mano, o telefax, o posta elettronica, o telegramma, almeno otto giorni prima della riunione al domicilio ovvero al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro dei soci - deve indicare il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché la data dell'eventuale adunanza in seconda convocazione.

L'assemblea è tuttavia regolarmente costituita anche in assenza della convocazione, quando vi partecipano tutti i soci e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 50% (cinquanta per cento) dell'associazione, e delibera a maggioranza assoluta; in seconda convocazione delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti, in proprio e per delega. Per le modificazioni dell'atto costitutivo, per il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'assemblea delibera: in prima convocazione con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno il 66% (sessantasei per cento) dei soci; in seconda convocazione con una maggioranza pari ad almeno il 51% (cinquantuno per cento) dei soci.

Delle decisioni assembleari deve essere data pubblicità ai soci mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero tramite invio delle medesime agli indirizzi di posta elettronica dei soci.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il documento di programmazione economica ed il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'importo annuale delle quote associative;
- determinare annualmente le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'Assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il Presidente nella gestione dell'Assemblea e redigere il verbale della seduta.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed approvato dall'Assemblea.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a nove membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. I Componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 esercizi.

Il Consiglio direttivo si insedia su convocazione del Presidente uscente.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'associazione ed all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Compete al Consiglio direttivo:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'associazione;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il rendiconto economico/bilancio di esercizio;
- elaborare il documento di programmazione economica ed il programma di attività da realizzare;
- predisporre la determinazione della quota annuale da versare da parte dei soci.

Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci in regola con il versamento delle quote sociali e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 12 - Durata e rinnovo del consiglio direttivo

I componenti del Consiglio direttivo restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio direttivo mediante convocazione dell'Assemblea Generale dei Soci e conseguente elezione dei componenti il nuovo organo di amministrazione.

Art. 13 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica di uno dei componenti il Consiglio direttivo, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso ai candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio direttivo.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 14 - Adunanze del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna almeno una volta l'anno per la predisposizione del documento di programmazione economica e per l'approvazione del rendiconto economico; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri; la richiesta dei Consiglieri deve essere indirizzata al Presidente dell'associazione che provvede alla convocazione del Consiglio direttivo entro i termini e con le modalità stabilite dall'Assemblea.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica di ciascun socio ovvero da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Il Consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le adunanze del consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15 - Deliberazioni del consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, le votazioni relative a persone fisiche hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il segretario dell'associazione provvede alla stesura del verbale dell'adunanza; in caso di assenza od impedimento del segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consi-

glieri intervenuti.

Il verbale dell'adunanza è firmato da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

Il Consiglio direttivo può delegare parte delle proprie competenze ad uno o più dei propri componenti per la gestione di affari correnti afferenti all'amministrazione dell'Associazione.

Art.16 - Presidente

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio direttivo medesimo.

Nella stessa seduta e con le stesse modalità viene eletto il Vice Presidente dell'Ente.

Il Presidente dura in carica 3 esercizi.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sottoscrive gli atti di amministrazione e la corrispondenza dell'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi previa deliberazione favorevole del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Compiti del presidente

Il Presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio direttivo;
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci;
- e) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto;
- g) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo entro il termine improrogabile di 15 (quindici) giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.18 - Organo di Controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 19 - Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dal precedente Art. 18, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;

b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui sopra cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il revisore legale dei conti o una società di revisione lega-

le dura in carica per 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Art. 20 - Bilancio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno e devono essere approvati entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 e 14 del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli organi sociali scadono con l'approvazione dell'ultimo bilancio.

Art. 21 - Libri Sociali Obbligatori

Oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 l'associazione deve tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo qualora istituito, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendone copia, a proprie spese, all'Organo Amministrativo, il quale deve adempiere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.

Art. 22 Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

F.to - Vittoria Costantini

F.to - Marco Papi - Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU
SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 7 MARZO 2005 N.
82 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ROMA, 24 marzo 2021